



CITTA' DI TORINO

EMENDAMENTO DI PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

EM. ID 552 su PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO SU INIZIATIVA DELLA PRESIDENZA PCIPC 2025/36890

La Consigliera Scanderebech Federica

Propone di sostituire nel testo a pagina 2 da riga 25

il testo, a pagina 2, riga 25

"Peraltro, trattandosi di una conferenza stampa alla presenza dei principali mezzi di informazione locale, la nuova modalità di tribuna consente agli operatori dell'informazione di acquisire diretta consapevolezza delle segnalazioni dei cittadini."

con il testo:

“Rilevato che l’eventuale svolgimento di momenti riconducibili al diritto di tribuna in forma di conferenza stampa, con la partecipazione di operatori dell’informazione, deve essere attentamente valutato alla luce della normativa vigente in materia di comunicazione istituzionale, con particolare riferimento alla Legge 7 giugno 2000, n. 150.

Considerato che la presenza dei mezzi di informazione, se da un lato può contribuire alla diffusione delle istanze provenienti dai cittadini, dall’altro comporta la necessità di garantire il rigoroso rispetto dei principi di imparzialità, pluralismo informativo e parità di accesso, evitando che tali momenti possano assumere connotazioni riconducibili a forme di comunicazione politica o promozionale dell’Ente o dei suoi rappresentanti.

Richiamati altresì i principi in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato, con particolare riguardo alla diffusione di dati, segnalazioni o situazioni personali riferibili a cittadini intervenuti o menzionati nel corso degli incontri.

Evidenziato che l’acquisizione di una ‘diretta consapevolezza’ da parte degli operatori dell’informazione non può essere considerata elemento sufficiente a garantire la corretta e completa rappresentazione delle istanze dei cittadini, in assenza di adeguati strumenti di formalizzazione, verifica e contestualizzazione delle informazioni rese.

Ritenuto pertanto necessario che ogni eventuale coinvolgimento dei mezzi di informazione nell'ambito del diritto di tribuna sia disciplinato mediante specifiche linee guida interne, da adottarsi previo parere del Segretario generale, che definiscano:

- le modalità di convocazione e accreditamento degli operatori dell'informazione;
- i criteri di selezione e trattazione delle segnalazioni oggetto di diffusione;
- le forme di tutela dei soggetti coinvolti, anche sotto il profilo reputazionale e della riservatezza;
- le modalità di registrazione, archiviazione e pubblicazione dei contenuti, in coerenza con gli obblighi di trasparenza di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Previsto inoltre che, al fine di evitare distorsioni informative o rappresentazioni parziali, le segnalazioni dei cittadini debbano essere previamente istruite dagli uffici competenti e accompagnate, ove possibile, da elementi di riscontro tecnico-amministrativo.

Evidenziato infine che, in assenza delle suddette garanzie, il ricorso alla conferenza stampa quale modalità di esercizio del diritto di tribuna rischia di determinare una sovrapposizione impropria tra funzione partecipativa e comunicazione istituzionale, senza assicurare un effettivo miglioramento della qualità del processo decisionale.

Si dispone pertanto che tale modalità non possa essere considerata automaticamente idonea a garantire una più efficace conoscenza delle segnalazioni dei cittadini, dovendosi subordinare la sua attuazione al rispetto delle condizioni sopra indicate e alla verifica concreta dei suoi effetti.”

20/04/2026

LA CONSIGLIERA
Firmato digitalmente da Federica Scanderebech